

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2007 - n. 12

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 6 Marzo 2007

Disposizioni relative all'attivazione del servizio di guardia medica turistica per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato con il decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, siglato in data 23 marzo 2005, ed in particolare il combinato disposto degli artt. 14 e 32 secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche, con modalità da stabilire a seguito di contrattazione regionale;

Considerato che nella seduta del 13 febbraio 2007 il Comitato consultivo regionale di medicina generale ha stabilito che per il conferimento degli incarichi di guardia medica turistica per l'anno 2007 si debba provvedere con i criteri e le modalità di cui al bando approvato con decreto n. 7590 del 22 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni circa l'attivazione della guardia medica turistica relativamente all'anno 2006;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Vista la legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001 ed, in particolare, l'art. 19, comma 11;

Considerato che occorre dettare anche per il 2007 una disciplina uniforme per tutte le aziende sanitarie locali della Sicilia sulle modalità di funzionamento del servizio di guardia medica turistica e sul reperimento dei sanitari;

Visto il decreto n. 7924 del 22 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 9 giugno 2006), come modificato ed integrato con decreti n. 8183 del 21 giugno 2006 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 7 luglio 2006), n. 8727 del 3 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 20 ottobre 2006) e n. 9396 del 27 dicembre 2006

(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 26 gennaio 2007), con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 2006;
Ravvisata l'opportunità di attivare anche per il corrente anno, i presidi di guardia medica turistica, al fine di non privare di un servizio essenziale gli utenti ospiti delle maggiori località turistiche della Regione, con riserva di pubblicare con successivo provvedimento l'elenco dei presidi di cui trattasi non appena gli stessi saranno individuati dai competenti uffici;
Ritenuto opportuno incaricare l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo quale ufficio regionale preposto all'individuazione degli aventi diritto agli incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2007 nell'ambito della Regione siciliana;

D E C R E T A

Art. 1

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo è incaricata della formazione della graduatoria dei medici aspiranti al conferimento di incarichi temporanei nei presidi di guardia medica turistica 2007 ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana, nonché dell'individuazione degli aventi diritto agli incarichi stessi.

Art. 2

Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i medici aspiranti agli incarichi temporanei di guardia medica turistica 2007 devono trasmettere a mezzo raccomandata A.R. all'Azienda sanitaria locale di cui sopra apposita domanda in carta semplice, da redigere esclusivamente secondo gli schemi esemplificativi A, B, C e D allegati, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Possono concorrere al conferimento degli incarichi di cui trattasi, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) i medici inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2006, in atto vigente; i sanitari di cui trattasi saranno graduati in base al punteggio conseguito nella predetta graduatoria. A parità di punteggio prevalgono nell'ordine la minore età, il voto di laurea e infine l'anzianità di laurea;
- b) i medici non inseriti nella graduatoria regionale 2006, destinatari della norma transitoria n. 4 dell'A.C.N. del 23 marzo 2005, che abbiano acquisito l'attestato di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale 2006 (31 gennaio 2005), graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea, l'anzianità di laurea;
- c) i medici non inseriti nella graduatoria regionale 2006, contemplati nella norma finale n. 5 del precitato A.C.N. del 23 marzo 2005, che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31 dicembre 1994, graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea, l'anzianità di laurea;
- d) i medici abilitati, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale o a corsi di specializzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 11 della legge n. 448/01, graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea, l'anzianità di laurea.

I requisiti di cui alle lett. a), b), c) e d) dovranno essere posseduti al momento della pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

L'Azienda sanitaria locale incaricata esaminerà le istanze pervenute nel termine di cui all'art. 2 formando una graduatoria in base ai criteri specificati nell'art. 3.

Art. 5

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, approntata la graduatoria, inviterà i medici aventi titolo a presentarsi per la scelta della sede di servizio.

I medici, in sede di convocazione, dovranno produrre, altresì, la dichiarazione riprodotta sub allegato L dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale del 23 marzo 2005.

Nei casi di conferimento di incarico in un presidio attivo nel periodo invernale siffatta dichiarazione dovrà essere ripresentata dal medico all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, 10 giorni prima dell'inizio del servizio.

La mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo è considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.

Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di esclusione, far pervenire all'Azienda sanitaria locale incaricata, entro la data fissata per la convocazione:

- 1) motivata giustificazione circa la mancata presentazione;
- 2) la dichiarazione di cui all'allegato L del precitato A.C.N.;
- 3) formale autorizzazione all'Azienda sanitaria locale ad assegnare la sede di servizio d'ufficio.

Art. 6

L'Azienda sanitaria locale n.6 di Palermo assegnerà ai medici le sedi di servizio e segnalerà tempestivamente i nominativi degli aventi diritto agli incarichi alle Aziende sanitarie locali competenti territorialmente che, verificata l'inesistenza della titolarità di altro incarico o rapporto convenzionale, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 17 dell'A.C.N. di medicina generale del 23 marzo 2005, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, della legge n. 448/2001, provvederanno alla nomina degli stessi. Per i presidi attivati dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dovranno essere incaricati n. 4 medici, mentre per quelli funzionanti 24 ore su 24 resta confermato il numero di 7 medici da incaricare.

Art. 7

Gli incarichi di guardia medica turistica, sia per la stagione estiva che per quella invernale, sono conferibili per un periodo non superiore a tre mesi e per un orario settimanale non superiore a 24 ore.

Il medico che accetta l'incarico si obbliga ad espletare il servizio per l'intero periodo di attivazione dello stesso, e non può recedere se non per sopravvenuti e comprovati motivi di lavoro dovuti a conferimento di incarico convenzionale o di dipendenza, a tempo indeterminato.

L'eventuale recesso deve comunque essere comunicato dal medico all'azienda sanitaria locale interessata e all'azienda sanitaria locale incaricata con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Art. 8

I medici che svolgono il servizio di guardia medica turistica devono - dalle aziende dove prestano servizio - essere assicurati contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata, ivi compresi, semprecchè l'attività sia espletata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.

Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per i medici addetti ai servizi di guardia medica turistica valgono le disposizioni di cui all'art. 73 dell'A.C.N. di medicina generale del 23 marzo 2005.

Art. 9

Il trattamento economico dei medici addetti al servizio temporaneo di assistenza sanitaria nelle località turistiche della Sicilia è equiparato al compenso previsto per i medici impegnati nel servizio di continuità assistenziale di cui al capo III dell'A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005.

La relativa copertura finanziaria viene assicurata dalle Aziende unità sanitarie locali che attivano i servizi.

Art. 10

Con successivo decreto sarà reso noto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica da attivare nell'Isola per l'anno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 6 marzo 2007.

LAGALLA